



Il Presidente

Roma, 4 ottobre 2021  
Prot. n. 5317/Presidenza

: contributo della Federazione Italiana Giuoco Calcio relativo al decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 in materia di lavoro sportivo

Illustrissimo Sottosegretario,

in spirito di leale collaborazione, si invia il contributo della Federazione Italiana Giuoco Calcio relativo al Decreto Legislativo in epigrafe indicato.

Nel ringraziare per una tale opportunità, si desidera, innanzitutto, evidenziare come l'attuale *governance* della Federcalcio abbia, sin dal suo insediamento avvenuto esattamente tre anni fa, posto al centro della propria agenda politica la necessità di avviare una serie di **riforme strutturali** del sistema, tali da garantire la **sostenibilità economico-finanziaria** di lungo periodo dello stesso.

In tal senso, l'individuazione - da parte del legislatore - di un approccio nuovo, più moderno e al tempo stesso più flessibile, alla qualificazione delle diverse tipologie di "lavoro sportivo" e alle relative dinamiche economiche riveste un'importanza fondamentale.

In particolare, la rivisitazione della legge 91 del 1981 sulla disciplina del lavoro professionistico sportivo, per molti versi non più adeguata al contesto economico e sociale di riferimento, è una priorità assoluta per il nostro sistema.

Le indicazioni, recepite nel decreto legislativo n. 36/2021, di riordinare la legge 91 tenendo conto del carattere sociale dell'attività sportiva, della specificità dello sport, di una diversa individuazione delle diverse figure di lavoratori sportivi, di una nuova disciplina assicurativa, fiscale e previdenziale, nonché della valorizzazione della formazione dei giovani lavoratori sportivi coincidono in larga parte con gli obiettivi attuali della Federazione: i) "semiprofessionismo sportivo"; ii) apprendistato; iii) Federazione come impresa sociale; iv) accompagnamento post-carriera di calciatori, allenatori e arbitri.

Particolarmente apprezzabili appaiono, in tal senso, la previsione relativa all'introduzione dell'**apprendistato sportivo**, contenuta nell'art. 30 del decreto legislativo e, anche se non rientra nella disciplina del "lavoratore sportivo" in senso stretto, nonché quella relativa al tesseramento

riconosciuto anche in base allo *ius culturae* (minori non cittadini italiani iscritti a scuola in Italia da almeno un anno), di cui all'art. 16.

Tuttavia, alcuni aspetti dello schema di decreto legislativo in materia di nuova disciplina del lavoro sportivo mostrano ancora, a parere del vasto mondo sportivo che rappresento, rilevanti criticità.

La prima riguarda il riconoscimento della figura del “**semiprofessionista sportivo**”, allo stato non contemplata dal decreto.

Come è ben noto, il calcio è il principale sport italiano, nonché un fondamentale strumento per accompagnare lo sviluppo sostenibile del Paese: oltre 32 milioni di tifosi, 1,3 milioni di tesserati, 3,6 miliardi di euro di ricavi del solo calcio professionistico, una contribuzione fiscale e previdenziale superiore al miliardo di euro annuo e un impatto socioeconomico di 3,2 miliardi (dati del Report Calcio FIGC 2021, appena pubblicato). Ciò nonostante, al termine della stagione sportiva 2019/2020 (la prima pesantemente impattata dal Covid-19), le perdite complessive del calcio professionistico italiano ammontavano a 878 milioni di euro, l'indebitamento totale aveva raggiunto la cifra record di 5,3 miliardi di euro e la posizione finanziaria netta era negativa per 1,3 miliardi di euro. Complessivamente, si stima che la riduzione dei ricavi del calcio professionistico italiano dovuta alle conseguenze dell'emergenza sanitaria possa avere superato, nella stagione 2020/2021, il miliardo di euro, con un effetto netto globale persino maggiore, a causa della rigidità della struttura dei costi del sistema, che sono risultati difficilmente comprimibili anche nelle fasi più critiche della pandemia.

Per tale ragione, il percorso di riforme strutturali da tempo avviato dalla FIGC ha tra i suoi obiettivi prioritari il **contenimento dei costi** complessivi del sistema, a cominciare da quello del fattore lavoro, così da ripristinare il necessario equilibrio con la dinamica dei ricavi attesi.

Un tale processo non potrà, tuttavia, dirsi concluso fino a che non sarà stata realizzata la **riforma dei nostri campionati**, che rappresenta davvero la parte più rivoluzionaria e innovativa, ma al tempo stesso più necessaria, dell'intero processo.

Cuore della riforma a regime, come si potrà verificare dalla lettura del documento di sintesi che per comodità si allega alla presente nota (Allegato 1), è la creazione di una nuova area compresa tra il professionismo di vertice (rappresentato dai campionati di Serie A, B e “C Elite”), la cui estensione complessiva dovrà necessariamente essere ridotta a non più di 60 squadre, e il dilettantismo di base o “puro” (dalla Serie D in giù). Tale area intermedia dovrà comprendere, a regime, non più di 90 club delle nuove Serie C e “D Elite” e prevedere “regole di ingaggio” che consentano a tutti i partecipanti il mantenimento di un efficiente equilibrio economico-finanziario tra costi e ricavi di gestione: il semiprofessionismo, per l'appunto.

Si tratta, in sostanza, di riconoscere un nuovo ruolo e una nuova dignità a quell'“**area di mezzo**” che oggi potremmo definire, in maniera atecnica, del “**finto dilettantismo**”, perché popolata soprattutto da club che, pur non essendo formalmente professionistici, sostengono comunque costi operativi e del lavoro spesso assai rilevanti.

Condizione essenziale affinché la riforma possa effettivamente realizzarsi è il riconoscimento, per i “lavoratori sportivi” impegnati in tali società (calciatori, allenatori, dirigenti, altri operatori) dello status di “semiprofessionisti”, ovvero di un regime in cui la garanzia delle tutele professionali, assicurative, sanitarie e previdenziali proprie di un “normale” rapporto di lavoro possa convivere con il mantenimento del trattamento fiscale agevolato attualmente già riconosciuto ai contratti per prestazioni sportive dilettantistiche ex lege 342/2000 e seguenti. Il tutto, è bene sottolinearlo, senza alcun aggravio di spesa per le finanze pubbliche.

L’introduzione, all’interno del settore sportivo, del “*semiprofessionismo*” rappresenterebbe un momento di **grande innovazione normativa**, con la definizione di un “*tertium genus*” tanto a livello sportivo quanto di legislazione ordinaria.

L’individuazione di una tale tipologia sportiva non gioverebbe solo alle ipotesi attualmente oggetto di definizione in ambito FIGC, ma potrebbe servire anche da schema-guida per la soluzione di analoghe problematiche che coinvolgono altri settori del sistema sportivo italiano.

L’obiettivo di una tale proposta è, infatti, duplice:

- rendere **sostenibile** l’attività di alcune leghe professionistiche (come, ad esempio, quelle dell’attuale Serie C di calcio o del basket) consentendo loro, nella nuova configurazione di lega semiprofessionistica, di poter fruire delle **stesse agevolazioni di natura fiscale** delle associazioni dilettantistiche, pur continuando a fornire agli atleti le **stesse tutele professionali** fino ad oggi riconosciute (previdenziali, assicurative, sanitarie);
- permettere ad **altre Federazioni di sport dilettantistici** (quali, ad esempio, il calcio di Serie D, il volley o il rugby), di riconoscere ad atleti oggi dilettanti, ma che svolgono l’attività sportiva come unica attività professionale, le stesse tutele (previdenziali, assicurative, sanitarie) degli atleti professionisti.

L’obiettivo dell’intervento suggerito è pertanto quello di rendere sostenibile il sistema sportivo svolto ad alti livelli garantendo le **medesime tutele agli atleti con una riduzione del cuneo fiscale** per le società presso cui operano. Ciò consentirebbe al contempo alle società sportive:

- di investire nella qualificazione culturale e nella educazione civile dei giovani sportivi aprendo loro le strade per una immissione nel mondo del lavoro al termine della carriera sportiva;
- di riqualificare gli impianti sportivi e creare dei veri e propri centri sportivi di eccellenza in cui formare giovani atleti;
- di investire nei settori giovanili per la formazione e la crescita di talenti dello sport nazionale.

L’atleta, se professionista, gode di uno status economico tale per cui può programmare al meglio la sua vita professionale, avendo le condizioni per poter affrontare al meglio il dopo carriera.

Viceversa, l’atleta semiprofessionista è lo sportivo che viene accompagnato in un **percorso di crescita e formazione** così come al **post-carriera** con un percorso professionalizzante. Sarebbe tenuto, infatti, a partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento predisposti dalla propria Federazione. Laddove si trattasse di giovane atleta, con età inferiore ai 21 anni, si troverebbe peraltro nella stessa

posizione dei suoi coetanei che entrano nel modo del lavoro, e cioè quella di poter godere del sistema dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato.

A doveroso completamento di quanto sin qui esposto in merito all'auspicata disciplina del "semiprofessionismo", si riportano di seguito alcune ulteriori osservazioni al testo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 in materia di riforma del lavoro sportivo che si è già avuto modo di illustrare alle Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera dei Deputati nell'audizione dello scorso 21 dicembre 2020 e, prima ancora, in sede di audizione avanti la Commissione Cultura della Camera dei Deputati durante l'iter di approvazione della Legge Delega sullo Sport (19 aprile 2019).

**Nuova disciplina del "lavoratore sportivo" (artt. 25 - 29 del decreto legislativo):** l'estensione della figura del "lavoratore sportivo" al mondo dilettantistico, tanto più se con un diffuso orientamento verso il lavoro subordinato sportivo, non è sostenibile dal mondo dell'associazionismo dilettantistico, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista burocratico. Tale scelta, peraltro, non corrisponde alla realtà dei fatti, non essendo in alcun modo configurabile un rapporto di "lavoro", subordinato, autonomo o anche solo occasionale, per calciatori, allenatori, dirigenti e ufficiali di gara dilettanti.

Come evidenziato in precedenza, riteniamo preferibile che venga disciplinata l'"area di mezzo" o del "finto dilettantismo" o del dilettantismo che in realtà non è tale, concentrandosi solo su quel numero di atleti, tecnici e altri operatori sportivi che riceve oggi compensi annui (trattati fiscalmente come redditi diversi, ma non soggetti a contribuzione previdenziale) superiori ad un limite prefissato. Per tali sportivi, certamente numerosi ma che rappresentano solo una piccola parte del grande universo degli sportivi dilettanti in senso stretto, appare condivisibile prevedere una contribuzione previdenziale afferente alla gestione separata INPS, individuando, in questo modo, una categoria di lavoratori "semiprofessionisti", intermedia tra l'area del professionismo vero e proprio e quella del dilettantismo, nella quale non dovrebbero in alcun caso trovare cittadinanza rapporti di lavoro qualificati *ex lege* come tali a tutti gli effetti.

**Inclusione, in particolare, degli arbitri tra i "lavoratori sportivi" (artt. 25 e 28):** oltre il 99% dei quasi 40.000 arbitri italiani di calcio riceve attualmente rimborsi spese non superiori ai 100 euro per gara diretta (200 euro in Serie C). Si tratta di volontari legati a FIGC e AIA da un preciso vincolo associativo, che regola il loro impegno nell'ambito dell'organizzazione federale per tutta la durata della loro permanenza nei ranghi arbitrali. Impossibile equiparare tale rapporto associativo a un normale rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, come peraltro sinora riconosciuto anche da numerose sentenze giurisprudenziali. Anche per questo, la legge 91 non aveva inserito gli arbitri (a differenza di calciatori, tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici) tra le figure "tipiche" del lavoratore sportivo. Diversa la situazione degli arbitri di Serie A e Serie B che, vuoi per il numero ridotto degli organici, vuoi per gli importi più rilevanti dei gettoni gara, potrebbero forse essere ricompresi tra i lavoratori per i quali rendere obbligatoria una contribuzione previdenziale (oggi i gettoni sono trattati come redditi diversi, non soggetti a contributi previdenziali ma solo a tassazione).

**Possibile estensione ad altre Federazioni Sportive dei benefici della mutualità riveniente dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi (art. 30.7):** la ratio della norma contenuta nel decreto 9/2008 (cd "Legge Melandri") è espressamente quella di destinare una quota del 10% dei proventi della vendita dei diritti audiovisivi del campionato di calcio di Serie A a sostegno delle categorie inferiori del sistema calcistico e, in particolare, di progetti finalizzati allo sviluppo dei giovani calciatori, investimenti in infrastrutture e potenziamento dei Centri formativi Territoriali della Federazione. Non

si ritiene coerente un'eventuale estensione di tale meccanismo solidaristico, alimentato dai proventi della valorizzazione commerciale dei diritti della Serie A di calcio ed essenziale per il sostegno delle attività di tutte le altre componenti del sistema calcistico italiano, ad altre Federazioni sportive.

**Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica (art. 31):** la disciplina in oggetto non è inclusa tra i principi e i criteri direttivi della Legge Delega. Inoltre, non tiene in alcuna considerazione il ruolo di associazioni e società sportive e gli investimenti che queste ultime fanno nel settore giovanile, che non troverebbero mai adeguata remunerazione nel mero meccanismo del "premio di formazione tecnica". Tra l'altro, la previsione di legare quest'ultimo non alla sottoscrizione del primo contratto di lavoro professionistico, ma al primo contratto di lavoro sportivo (secondo il nuovo regime introdotto anche in ambito dilettantistico) sarebbe fonte di ulteriori elementi di complicazione gestionale e amministrativa. Si richiedono, quanto meno, tempi più lunghi e maggiore flessibilità in capo alle singole Federazioni sportive per provvedere alla riforma dell'istituto del vincolo sportivo.

Illustrissimo Sottosegretario,

nel ringraziarLa nuovamente per la opportunità concessaci, siamo a richiederLe di poter ulteriormente rappresentare la posizione della Federazione in una apposita audizione da Lei convocata.

Cordialità,

Gabriele Gravina

